Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 13 gennaio 1978** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.760 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 997.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero dell'Università di Perugia alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua e letteratura francese della facoltà di magistero dell'Università di Perugia;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo, adottata il 23 giugno 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di lingua e letteratura francese della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Perugia, adottata il 13 settembre 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua e letteratura francese della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di lingua e letteratura francese della facoltà di magistero dell'Università di Perugia con il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Giovanni Saverio Santangelo e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di lingua e letteratura francese della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura francese della facoltà di magistero dell'Università di Perugia con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giovanni Saverio Santangelo, alla cattedra omonima della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1977
Registro n. 146 Istruzione, foglio n. 325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1977.

Nomina di un componente del Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961, Atti di Governo, registro n. 136, foglio n. 29;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 203, con cui sono state apportate modifiche alla composizione e all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 3 Sanità, foglio n. 243, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78, nonché alla ripartizione delle competenze per materie tra le singole sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Considerato che il prof. dott. Paride Stefanini è stato nominato con decreto in data 11 maggio 1977 componente del Consiglio superiore di sanità, quale benemerito nel campo della sanità pubblica, al posto del prof. dott. Pietro Valdoni, deceduto;

Ritenuta l'opportunità di nominare al posto di oncologo, resosi libero, il prof. dott. Giorgio Prodi docente in oncologia dell'Università di Bologna;

Sulla proposta del Ministro per la sanità:

Decreta:

Il prof. dott. Giorgio Prodi viene nominato componente del Consiglio superiore di sanità nella qualità di docente in oncologia.

Il prof. dott. Giorgio Prodi viene assegnato alle sezioni I e II.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1977

LEONE

DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1977
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 277

(192)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Clifford, in Villadossola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Clifford di Villadossola (Novara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Clifford di Villadossola (Novara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 febbraio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(152)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1977.

Sostituzione di due membri effettivi della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1976, con cui è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota datata 11 luglio 1977 della Federbraccianti, con la quale si chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, dei rappresentanti effettivi signori Esterino Montino e Rosario Agostino, dimissionari, con i signori Pasquale Piazza e Guido Trevisiol;

Decreta:

I signori Pasquale Piazza e Guido Trevisiol sono nominati membri effettivi, in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, quali rappresentanti della Federbraccianti, in sostituzione dei signori Esterino Montino e Rosario Agostino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(113)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1977.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C.I.C. Società Alessandro Colli industria compensati, in Mortara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, con sede in Mortara (Pavia), con effetto dal 3 novembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1976, 30 settembre 1976 e 5 maggio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C.I.C. Società Alessandro Colli industria compensati, con sede in Mortara (Pavia), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(151)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1977.

Approvazione dei modelli dei bilanci e rendiconti annuali, dei rendiconti trimestrali e dei prospetti riassuntivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, che approva il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Considerato che l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 689 prevede che i modelli dei bilanci e rendiconti annuali, dei rendiconti trimestrali e dei prospetti riassuntivi di cui al regolamento medesimo sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono approvati gli annessi modelli dei bilanci e rendiconti annuali, dei rendiconti trimestrali e dei prospetti riassuntivi previsti dal richiamato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

ALLEGATO A
Pag. 1

Gestione fuori bilancio concernente . . . .
autorizzata dalla legge . . . *art.* . *comma* . .

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio di competenza — I. — ENTRATE — Esercizio finanziario . . . .

Numeri di categoria	Numeri di sottocategoria	OGGETTO DELLE ENTRATE	Competenza: Previsioni definitive	Competenza: Accertamenti Totale	Competenza: Accertamenti Somme riscosse	Competenza: Accertamenti Somme da riscuotere	Residui esercizi precedenti: Totale all'inizio dell'esercizio	Residui esercizi precedenti: Somme riscosse	Residui esercizi precedenti: Somme rimaste da riscuotere	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI								
01		Vendite di beni e prestazioni di servizi (alienazioni di materiali fuori uso, vendite di beni e forniture di servizi prodotti)								
02		Contribuzioni e premi per le prestazioni istituzionali								
03		Trasferimenti attivi correnti . .								
	10	Contributi dello Stato (1)								
	20	Contributi di enti pubblici (1) . . .								
	30	Altri trasferimenti								
04		Redditi e proventi patrimoniali . . .								
05		Entrate non classificabili in altre voci								
06		Poste correttive e compensative di spese correnti								
		Totale entrate correnti . .								

(1) Elencare nelle « Note » le amministrazioni e gli enti con i relativi contributi.

Pag. 2

Gestione fuori bilancio concernente . . . .
autorizzata dalla legge . . . . . . *art.* . . . *comma* . . . .

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio di competenza — I. — ENTRATE — Esercizio finanziario . . . .

Numeri di categoria	Numeri di sottocategoria	OGGETTO DELLE ENTRATE	Competenza: Previsioni definitive	Competenza: Accertamenti Totale	Competenza: Accertamenti Somme riscosse	Competenza: Accertamenti Somme da riscuotere	Residui esercizi precedenti: Totale all'inizio dell'esercizio	Residui esercizi precedenti: Somme riscosse	Residui esercizi precedenti: Somme rimaste da riscuotere	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
07		Alienazioni di immobili e diritti reali								
08		Alienazioni di immobilizzazioni tecniche								
09		Realizzi di partecipazioni, quote, titoli di credito ed altri valori mobiliari								
10		Trasferimenti attivi in conto capitale								
11		Riscossioni di crediti								
12		Accensioni di debiti								
		Totale entrate in conto capitale								

Pag. 3

Gestione fuori bilancio concernente . .
autorizzata dalla legge . . art. . . comma .

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio di competenza — I. — ENTRATE — Esercizio finanziario

Numeri di categoria	Numeri di sottocategoria	OGGETTO DELLE ENTRATE	Competenza: Previsioni definitive	Competenza: Accertamenti: Totale	Competenza: Accertamenti: Somme riscosse	Competenza: Accertamenti: Somme da riscuotere	Residui esercizi precedenti: Totale all'inizio dell'esercizio	Residui esercizi precedenti: Somme riscosse	Residui esercizi precedenti: Somme rimaste da riscuotere	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Titolo III. — PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALI								
13		Entrate per conto di terzi (comprese ritenute personale)								
14		Gestioni autonome								
		Totale partite di giro e contabilità speciali								
		Totale generale . . .								

Pag. 4

Gestione fuori bilancio concernente . . . .
autorizzata dalla legge . . . art. . . . comma . .

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio di competenza — II. — USCITE O SPESE — Esercizio finanziario

Numeri di categoria	Numeri di sottocategoria	OGGETTO DELLE SPESE	Competenza: Previsioni definitive	Competenza: Impegni: Totale	Competenza: Impegni: Somme pagate	Competenza: Impegni: Somme da pagare	Residui esercizi precedenti: Totale all'inizio dell'esercizio	Residui esercizi precedenti: Somme pagate	Residui esercizi precedenti: Somme rimaste da pagare	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Titolo I. — SPESE CORRENTI								
01		Spese per gli organi della gestione . .								
02		Oneri per il personale in attività di servizio								
03		Oneri per il personale in quiescenza								
04		Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi								
05		Prestazioni istituzionali								
06		Trasferimenti passivi								
	10	Trasferimenti allo Stato (1)								
	20	Trasferimenti ad enti pubblici (1) . .								

(1) Elencare nelle « Note » le amministrazioni e gli enti con i relativi contributi.

Gestione fuori bilancio concernente . . . .
autorizzata dalla legge . . *art.* . *comma* .

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio di competenza — II. — USCITE O SPESE — Esercizio finanziario

Numeri di categoria	Numeri di sottocategoria	OGGETTO DELLE SPESE	Competenza: Previsioni definitive	Competenza: Impegni: Totale	Competenza: Impegni: Somme pagate	Competenza: Impegni: Somme da pagare	Residui esercizi precedenti: Totale all'inizio dell'esercizio	Residui esercizi precedenti: Somme pagate	Residui esercizi precedenti: Somme rimaste da pagare	*Note*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30	Altri trasferimenti . .								
07		Oneri finanziari								
08		Oneri tributari								
09		Spese non classificabili in altre voci (compresi fondi di riserva)								
10		Poste correttive e compensative di entrate correnti								
		Totale spese correnti								

Gestione fuori bilancio concernente . . . .
autorizzata dalla legge . . . . . . *art.* . . . *comma* . . . .

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio di competenza — II. — USCITE O SPESE — Esercizio finanziario . . .

Numeri di categoria	Numeri di sottocategoria	OGGETTO DELLE SPESE	Competenza: Previsioni definitive	Competenza: Impegni: Totale	Competenza: Impegni: Somme pagate	Competenza: Impegni: Somme da pagare	Residui esercizi precedenti: Totale all'inizio dell'esercizio	Residui esercizi precedenti: Somme pagate	Residui esercizi precedenti: Somme rimaste da pagare	*Note*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE								
11		Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari								
12		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
13		Partecipazioni, quote, titoli di credito ed altri valori mobiliari								
14		Concessioni di crediti ed anticipazioni								
15		Estinzioni di mutui ed anticipazioni								
		Totale spese in conto capitale								

Pag 7

Gestione fuori bilancio concernente . . . . .
autorizzata dalla legge . . . . art. . . . comma .

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio di competenza — II. — USCITE O SPESE — Esercizio finanziario . . . .

Numeri di categoria	Numeri di sottocategoria	OGGETTO DELLE SPESE	Competenza: Previsioni definitive	Competenza: Impegni: Totale	Competenza: Impegni: Somme pagate	Competenza: Impegni: Somme da pagare	Residui esercizi precedenti: Totale all'inizio dell'esercizio	Residui esercizi precedenti: Somme pagate	Residui esercizi precedenti: Somme rimaste da pagare	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Titolo III. — PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALI								
16		Spese per conto di terzi, versamenti di ritenute e trattenute								
17		Gestioni autonome								
		Totale partite di giro e contabilità speciali								
		Totale generale . . .								

Pag. 8

Gestione fuori bilancio concernente . . . .
autorizzata dalla legge . . . . art. . . . . comma . .

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio di competenza — III. — RIEPILOGO DELLE ENTRATE — Esercizio finanziario .

Numero del titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Previsioni definitive	Accertamenti: Totale	Accertamenti: Somme riscosse	Accertamenti: Somme rimaste da riscuotere	Residui esercizi precedenti: Compless. all'inizio eserc.	Residui esercizi precedenti: Riscossi	Residui esercizi precedenti: Rimasti da riscuotere
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Entrate correnti							
II	Entrate in conto capitale							
III	Entrate per partite di giro e contabilità speciali .							
	Totali . . .							

Pag. 9

Gestione fuori bilancio concernente . . . . .
autorizzata dalla legge . . . art. . . comma .

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio di competenza — IV. — RIEPILOGO DELLE USCITE — Esercizio finanziario .

Numero del titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Previsioni definitive	Impegni: Totale	Impegni: Somme pagate	Impegni: Somme rimaste da pagare	Residui esercizi precedenti: Compless. all'inizio eserc.	Residui esercizi precedenti: Pagati	Residui esercizi precedenti: Rimasti da pagare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Spese correnti							
II	Spese in conto capitale							
III	Partite di giro e contabilità speciali							
	Totali . . .							

Pag. 10

Gestione fuori bilancio concernente . . . .

autorizzata dalla legge . . . . art. . . . . comma . . . .

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio di competenza — V. — RIEPILOGO COMPLESSIVO — Esercizio finanziario . . . .

ENTRATA				SPESA			
Numero del titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Totali		Numero del titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Totali	
		Accertamenti	Residui (col. 6+3 del riepilogo entrate)			Impegni	Residui (col. 6+3 del riepilogo uscite)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Entrate correnti			I	Spese correnti		
II	Entrate in conto capitale . . .			II	Spese in conto capitale		
III	Entrate per partite di giro e contabilità speciali			III	Partite di giro e contabilità speciali		
	Totali . . .				Totali . . .		
	Disavanzo finanziario di competenza				Avanzo finanziario di competenza		
	Totale a pareggio . . .				Totale a pareggio . . .		

Pag. 11

Gestione fuori bilancio concernente . . . .

autorizzata dalla legge . . . . . art. . . . . comma . . . .

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio di competenza — VI. — DIMOSTRAZIONE AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE — Esercizio finanziario . . . . .

	DENOMINAZIONE VOCI	Importi
I	Totale entrate	
II	Totale uscite o spese	
III	Avanzo / Disavanzo di cassa dell'esercizio	
IV	Fondo / Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio	
V	Fondo / Deficit di cassa al termine dell'esercizio	
VI	Residui attivi al termine dell'esercizio (dal riepilogo delle entrate)	
VII	Totale (somma algebrica) tra V e VI	
VIII	Residui passivi al termine dell'esercizio (dal riepilogo delle uscite)	
IX	Avanzo / Disavanzo di amministrazione	

ALLEGATO *B*

Pag. 1

Gestione fuori bilancio concernente . . . .
autorizzata dalla legge . . . . . art. . . . . comma . . . .

RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio di cassa — *Parte I.* — ENTRATE — Esercizio finanziario . . . . .

Numero del titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Somme riscosse	*Annotazioni*
1	2	3	4
I	Entrate correnti		
II	Entrate in conto capitale		
III	Partite di giro e contabilità speciali:		
	Entrate per conto terzi		
	Gestioni autonome		
	Totale entrate . . .		

Pag. 2

Gestione fuori bilancio concernente . . . .
autorizzata dalla legge . . . . . art. . . . . comma . . . .

RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio di cassa — *Parte II.* — USCITE — Esercizio finanziario . . . .

Numero del titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Somme pagate	*Annotazioni*
1	2	3	4
I	Spese correnti		
II	Spese in conto capitale		
III	Partite di giro e contabilità speciali:		
	Spese per conto terzi		
	Gestioni autonome		
	Totale uscite . . .		

Pag. 3

Gestione fuori bilancio concernente . . . .
autorizzata dalla legge . . . . . art. . . . . . comma . . . .

RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio di cassa — RIEPILOGO FINALE — Esercizio finanziario . . . . .

Parte	DENOMINAZIONI	Somme riscosse o pagate	*Annotazioni*
I	Totale entrate		
II	Totale uscite		
	Avanzo o disavanzo di cassa dell'esercizio		
	Fondo (o deficit) di cassa all'inizio dell'esercizio .		
	Fondo (o deficit) di cassa al termine dell'esercizio		

ALLEGATO C

Gestione fuori bilancio delle somme dovute a norma della legge . . . . . . art. . . comma . . .
al personale dell'amministrazione . . . .

RENDICONTO TRIMESTRALE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA QUINTO, DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N. 1041

Esercizio finanziario . . . . trimestre . . . . . .

ENTRATE			SPESE		
Numero	OGGETTO DELL'ENTRATA	Importo	Numero	OGGETTO DELLA SPESA	Importo
1	2	3	4	5	6
I	Somme riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati)	....	I	Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione	....
II	Somme riscosse per conto e nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato	....	II	Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, ecc.	....
	Totale . . .	....		Totale . . .	....

Riepilogo

Fondo di cassa all'inizio del trimestre	....
Entrate riscosse nel trimestre	....
Totale . . .	....
Spese pagate nel trimestre	....
Fondo di cassa al termine del trimestre	....

ALLEGATO C-bis

Gestione fuori bilancio delle somme dovute a norma della legge . . . . art. . . . . comma . . . . . .
al personale dell'amministrazione . . . .

RENDICONTO TRIMESTRALE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA QUINTO, DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971. N. 1041

ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE BENEFICIARIO DELLE SOMME

Esercizio finanziario . . . . . . trimestre . . . . . .

Numero d'ordine	PERSONALE BENEFICIARIO			SOMME PERCEPITE		
	Cognome e nome	Qualifica	Ufficio di appartenenza	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione	Compensi, indennità, premi, ecc.	Totale
1	2	3	4	5	6	7

ALLEGATO *D*
Pag. 1

GESTIONI FUORI BILANCIO
Prospetti riassuntivi (art. 10 D.P.R. 11-7-1977, n. 689)

Pag.
Data
Tipo prospetto n. 1

AMMINISTRAZIONE	Numero della gestione	OGGETTO DELLA GESTIONE	Conto della competenza			Conto dei residui			Fondo di cassa al	Avanzo o disavanzo di amministrazione
			Accertamenti	Impegni	Saldo	Residui attivi a fine esercizio	Residui passivi a fine esercizio	Saldo		
			1	2	3=1—2	4	5	6=4—5	7	8=6±7

(gli importi si intendono in milioni di lire)

Pag. 2

GESTIONI FUORI BILANCIO
Prospetti riassuntivi (art. 10 D.P.R. 11-7-1977, n. 689)

Pag.
Data
Tipo prospetto n. 2

AMMINISTRAZIONE	Numero progr. della gestione	OGGETTO DELLA GESTIONE	Fondo di cassa a inizio esercizio			Entrate riscosse			Uscite pagate	Fondo di cassa a fine esercizio
			1			2			3	4=1+2—3

(gli importi si intendono in milioni di lire)

Pag. 3

GESTIONI FUORI BILANCIO
Prospetti riassuntivi (art. 10 D.P.R. 11-7-1977, n. 689)

Pag.
Data
Tipo prospetto n. 3

Numero della rilev. anagr.	Oggetto della gestione e aggregati economici	Conto della competenza			Conto dei residui			In complesso						
		Riscosso	Pagato	Saldo	Riscosso	Pagato	Saldo	Riscosso	Pagato	Saldo				

(gli importi si intendono in milioni di lire)

Pag. 4

GESTIONI FUORI BILANCIO
Prospetti riassuntivi (art. 10 D.P.R. 11-7-1977, n. 689)

Pag.
Data
Tipo prospetto n. 4

	AMMINISTRAZIONI E GESTIONI	CONTO ECONOMICO										CONTO PATRIMONIALE		
		Entrate correnti accertate	Uscite correnti impegnate	Saldo	Maggiori residui attivi	Minori residui passivi	Saldo	Maggiori residui passivi	Minori residui attivi	Saldo	Risultato economico	Attività	Passività	Saldo
		1	2	3=1—2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10=3+6+9	11	12	13=11—12

(gli importi si intendono in milioni di lire)

(13795)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Umbria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione del carattere di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze di pronto intervento e creditizie, previste dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia - terremoto del 25, 26 agosto 1977 (art. 3); grandinate del 1°, 8, 19, 20, 22, 31 agosto, 1° settembre 1977 (art. 7);

Terni - terremoto del 25, 26 agosto 1977 (art. 3); grandinate del 1° agosto 1977 (art. 7).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia - terremoto del 25, 26 agosto 1977 (art. 4); grandinate dell'8, 19, 22 agosto 1977 (art. 5):

comune di Spoleto per le frazioni di Strettura, Valle di S. Martino, Acquaiura, Acqualacastagna;

comune di Umbertide per le località Cerreta, Lanci, Colle Turcale, La Dogana, C. Andria, Spedalicchio, La Mita, Foce, Bastia Creti, Piano Mansola, Fariani, Campocollo, Molino 1°;

comune di Panicale per le località Poderaccio, Liberi, Ginestreto, Cascina, Casanova, S. Barbara, Mirabelma, Casa la Fornace, Madonna del Busso, Passo del Carro, Via delle Parti, Tresa;

comune di Castiglione del Lago per le località Panicarola, Ponte della Torre, Taverna, Badiali, Aiaccia;

comune di Bettona per le località Vengaioli, Iracci, Malizia, C. Manganelli, C. dell'Ospedale, Castellini, Del Buon Tromboni, Gigliarelli, C. Spinola, Uccelli, Il Casino, Franchi Gervasi Maiolica, Taglioni, zona a cavallo del corso del Topino e Chiascio;

comune di Torgiano per le località Vigna, Crocifisso, C. della Barca, Podere, Martinella, La Barca, Podere Vecchio, Campo d'Oro, C. dell'Ospedale, C. Spinola, C. Malizia, Iracci, Vengaiola, Rosciano, Colle, Crocifisso;

comune di Bastia Umbra per le località Romavecchia, San Lorenzo, Butine, Costano alla destra del Chiascio;

comune di Valfabbrica per le località Casacastalda versante est, Farneto, Monte Spinoso, Monte Luciano, Poggio di Sopra, Colle Mincio, S. Savino, Frecco.

Terni - terremoto del 25, 26 agosto 1977 (art. 4):

comune di Ferentillo per la località S. Mamiliano;

comune di Terrini per le località la Castagna, Cecalocco, Battiferro;

comune di Montefranco per la località Colle Amerino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(198)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 231, concernente provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1968, e successive modifiche, concernenti la composizione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Vista la nota n. 3449 del 18 aprile 1977, con la quale l'Ente minerario siciliano ha comunicato che è cessato ogni rapporto tra il dott. Graziano Verzotto e l'ente medesimo;

Ritenuta la necessità di sostituire il dott. Graziano Verzotto in seno al comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il telegramma n. 3164 del 6 aprile 1977, con il quale è stato comunicato che l'Ente minerario siciliano, con propria delibera del 22 febbraio 1977, ha designato l'ing. Francesco Leone a far parte del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo in sostituzione del dott. Graziano Verzotto;

Decreta:

L'ing. Francesco Leone è nominato membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo in sostituzione del dott. Graziano Verzotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(197)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1977.

Sostituzione di due membri della segreteria del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 231, concernente provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1968, e successive modifiche, concernenti la composizione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Vista la lettera del 25 giugno 1977, con la quale il dott. Domenico Sacco, essendo stato collocato a riposo, ha rassegnato le proprie dimissioni da membro della segreteria del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Ritenuta la necessità di sostituire nella segreteria del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo il dott. Gianni Perazzo, perché deceduto;

Decreta:

Il dott. Gennaro Forlenza ed il dott. Nicola Di Leo sono chiamati a far parte della segreteria del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo in sostituzione dei dottori Gianni Perazzo e Domenico Sacco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(196)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1977.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area di Lamezia Terme la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti S.I.R., sospesi dal 29 ottobre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti S.I.R., sospesi dal 29 ottobre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Roma, addì 29 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(150)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria molitoria operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976, 29 maggio 1976, 23 luglio 1976, 21 ottobre 1976, 12 gennaio 1977, 7 aprile 1977, 9 luglio 1977 e 21 settembre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria molitoria operanti nella provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 3 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(149)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio provinciale di Savona per la difesa delle produzioni intensive

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1977, n. 3350, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio provinciale di Savona per la difesa delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate, con sede sociale in Savona, corso Ricci n. 56, ed è stato approvato, con modifica, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(208)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto 9 settembre 1977 del prefetto della provincia di Ancona, l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella somma di lire 10.000.000, disposta dai coniugi Luigi e Giuseppina Ghinassi allo scopo di costituire due premi annuali di laurea e una borsa di studio biennale per studenti e laureati della facoltà di medicina e chirurgia.

(155)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Roca », in Melendugno.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1977, il dott. Giuseppe De Giorgi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Roca », con sede in Melendugno (Lecce), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto in data 15 novembre 1974, in sostituzione del dott. Aldo Moschettini.

(156)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa servizi autogru e trasporti - S.A.T. », in Bologna.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1977, il rag. Carlo Alberto Maresti è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa servizi autogru e trasporti - S.A.T. », con sede in Bologna, in sostituzione del rag. Alberto Sarti, che non ha accettato l'incarico.

(210)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « Centrale per la valorizzazione della produzione agricola delle Valli d'Ofanto e d'Agri », in Potenza.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1977, i poteri conferiti al dott. Enrico De Marco, *commissario governativo della società* cooperativa agricola « Centrale per la valorizzazione della produzione agricola delle Valli d'Ofanto e d'Agri », con sede in Potenza, sono stati prorogati fino al 15 giugno 1978.

(157)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Civitella Casanova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1978 il comune di Civitella Casanova (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.065.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(30/M)

Autorizzazione al comune di Tagliacozzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1978 il comune di Tagliacozzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 159.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(31/M)

Autorizzazione alla provincia di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1978 la provincia di Lecce viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.550.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(25/M)

Autorizzazione al comune di Saronno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1978 il comune di Saronno (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 287.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(17/M)

Autorizzazione al comune di Gallarate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1978 il comune di Gallarate (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 753.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(18/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1978 il comune di Castelfranco Veneto (Treviso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 345.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(19/M)

Autorizzazione al comune di Mogliano Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1978 il comune di Mogliano Veneto (Treviso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 204.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(20/M)

Autorizzazione al comune di Motta di Livenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 28 dicembre 1977 il comune di Motta di Livenza (Treviso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.360.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(26/M)

Autorizzazione al comune di Carbonera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 28 dicembre 1977 il comune di Carbonera (Treviso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.170.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(27/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi del 9 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	875,55	875,55	875,40	875,55	—	874,60	875,45	875,55	875,55	875,55
Dollaro canadese	796,35	796,35	796 —	796,35	—	800 —	796,25	796,35	796,35	796,35
Franco svizzero	432,45	432,45	432 —	432,45	—	432,80	431,58	432,45	432,45	432,45
Corona danese	149,03	149,03	148,95	149,03	—	149,70	148,99	149,03	149,03	149 —
Corona norvegese	167,69	167,69	167,50	167,69	—	167,70	167,60	167,69	167,69	167,70
Corona svedese	185,39	185,39	185,30	185,39	—	186,70	185,35	185,39	185,39	185,40
Fiorino olandese	380,70	380,70	380,70	380,70	—	380,85	380,61	380,70	380,70	380,70
Franco belga	26,214	26,214	26,29	26,214	—	26,38	26,315	26,214	26,214	26,30
Franco francese	185,03	185,03	184,70	185,03	—	184,80	184,97	185,03	185,03	185 —
Lira sterlina	1680,15	1680,15	1678 —	1680,15	—	1675,90	1680,25	1680,15	1680,15	1680,15
Marco germanico	407,795	407,795	406,80	407,95	—	409,49	407,52	407,795	407,795	407,80
Scellino austriaco	56,68	56,68	56,80	56,68	—	57,30	56,86	56,68	56,68	56,70
Escudo portoghese	21,98	21,98	21,68	21,98	—	21,98	21,60	21,98	21,98	21,98
Peseta spagnola	10,826	10,826	10,80	10,826	—	10,32	10,81	10,826	10,826	10,80
Yen giapponese	3,635	3,635	3,63	3,635	—	3,64	3,635	3,635	3,635	3,63

Media dei titoli del 9 gennaio 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	73,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	94,950
» 5 % (Ricostruzione)	95,025
» 5 % (Città di Trieste)	94,175
» 5 % (Beni esteri)	95,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,800
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	75,350
» 6 % » » 1970-85	—
» 6 % » » 1971-86	71,825
» 6 % » » 1972-87	71,950
» 9 % » » 1975-90	78,125
» 9 % » » 1976-91	78,975

Titolo	
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	—
» » » 5,50 % 1979	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,925
» poliennali 7 % 1978	98,750
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,650
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,125
» » 9 % 1980	93,300
» » 10 % 1981	93,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 gennaio 1978

Valuta	
Dollaro USA	875,50
Dollaro canadese	796,30
Franco svizzero	432,015
Corona danese	149,01
Corona norvegese	167,645
Corona svedese	185,37
Fiorino olandese	380,655
Franco belga	26,314
Franco francese	185 —
Lira sterlina	1680,20
Marco germanico	407,657
Scellino austriaco	56,77
Escudo portoghese	21,79
Peseta spagnola	10,808
Yen giapponese	3,635

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 10 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	875,10	875,10	874,95	875,10	875 —	875,05	875 —	875,10	875,10	875,10
Dollaro canadese	794,80	794,80	795 —	794,80	794,65	794,65	794,75	794,80	794,80	794,80
Franco svizzero	433,49	443,49	433,90	433,49	434 —	433,45	434 —	433,49	433,49	433,50
Corona danese	149,63	149,63	149,70	149,63	149,60	149,60	149,69	149,63	149,63	149,65
Corona norvegese	167,90	167,90	167,90	167,90	167,85	167,85	167,93	167,90	167,90	167,90
Corona svedese	185,77	185,77	185,60	185,77	185,75	185,75	185,67	185,77	185,77	185,77
Fiorino olandese	381,34	381,34	381,75	381,34	381,35	381,30	381,35	381,34	381,34	381,35
Franco belga	26,366	26,366	26,38	26,366	26,37	26,35	26,383	26,366	26,366	26,35
Franco francese	184,99	184,99	185,10	184,99	185 —	184,95	184,99	184,99	184,99	185
Lira sterlina	1678,70	1678,70	1678,75	1678,70	1677,80	1678,65	1678,90	1678,70	1678,70	1678,70
Marco germanico	408,32	408,32	408,20	408,32	408,50	408,30	408,47	408,32	408,32	408,32
Scellino austriaco	56,97	56,97	56,90	56,97	57 —	56,95	57 —	56,97	56,97	57 —
Escudo portoghese	21,98	21,98	21,68	21,98	21,74	21,95	21,66	21,98	21,98	21,98
Peseta spagnola	10,813	10,813	10,80	10,813	10,81	10,80	10,814	10,813	10,813	10,80
Yen giapponese	3,626	3,626	3,68	3,626	3,63	3,60	3,627	3,626	3,626	3,62

Media dei titoli del 10 gennaio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	94,950
» 5 % (Ricostruzione)	95,025
» 5 % (Città di Trieste)	94,175
» 5 % (Beni esteri)	9 ,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,750
» 5,50 % » » 1968-83	77,400
» 5,50 % » » 1969-84	75,350
» 6 % » » 1970-85	76,750
» 6 % » » 1971-86	71,950
» 6 % » » 1972-87	71,950
» 9 % » » 1975-90	78,125
» 9 % » » 1976-91	78,975
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,925
» poliennali 7 % 1978	98,750
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,675
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,125
» » 9 % 1980	93,175
» » 10 % 1981	93,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	878,05
Dollaro canadese	794,775
Franco svizzero	433,745
Corona danese	149,66
Corona norvegese	167,915
Corona svedese	185,77
Fiorino olandese	381,345
Franco belga	26,374
Franco francese	184,99
Lira sterlina	1678,80
Marco germanico	408,395
Scellino austriaco	56,985
Escudo portoghese	21,82
Peseta spagnola	10,813
Yen giapponese	3,626

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cremona

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cremona.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Brescia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Brescia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 11 novembre 1977

p. Il Ministro: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1977
Registro n. 30 Giustizia, foglio n. 256

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Brescia

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a (provincia di .) in via c.a.p. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cremona, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 13 gennaio 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data,

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovrano indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(13861)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo amministrativo del Registro aeronautico italiano.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo amministrativo del Registro aeronautico italiano.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere.

I candidati dovranno possedere alla data di scadenza della presentazione delle domande età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti statali.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

(266)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella regione Valle d'Aosta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti n. 22 in data 14 gennaio 1977 e n. 257 in data 21 aprile 1977, con i quali è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella regione autonoma della Valle d'Aosta e precisamente presso la condotta consorziale di Châtillon;

Visto il decreto n. 557 in data 10 ottobre 1977 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice;

Visti i verbali della commissione predetta relativi alle operazioni del concorso ed avendoli ritenuti regolari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Decreta:

1) Sono approvati i verbali del concorso al posto vacante di veterinario condotto predisposti dalla commissione giudicatrice in data 16 e 17 novembre 1977.

2) E' approvata la seguente graduatoria degli idonei:

1. Baldini Enrico	punti	61,07 su 120
2. Roullet Umberto	»	59,73 »
3. Bosco Agnese	»	58,00 »
4. Ambrogio Mauro	»	57,04 »
5. Rollandin Augusto	»	55,97 »
6. Vallet Franco	»	54,00 »
7. Vassia Giovanni	»	52,00 »
8. Cagnasso Aurelio	»	52,00 »
9. Bertola Mario	»	51,00 »
10. Ottavio Claudio	»	46,00 »

3) E' dichiarato vincitore della condotta consorziale di Châtillon, comprendente i comuni di Châtillon, St. Vincent, Antey St. André, Valtournanche, Chamois, Torgnon, Pontey, St. Denis, Chambave, Verrayes, il dott. Enrico Baldini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e dei comuni consorziati.

Aosta, addì 5 dicembre 1977

Il presidente: ANDRIONE

(13320)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Stralcio di una condotta medica dal concorso a posti di medico condotto e ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

Si rende noto che con decreto del medico provinciale di Bologna 21 novembre 1977, n. 686, prot. n. 4771, si è provveduto a stralciare la condotta medica di Monte Pastore del comune di Monte S. Pietro dal concorso a posti di medico e ostetrica condotti, bandito con decreto 28 giugno 1977, n. 642, prot. n. 2901.

(267)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Caltanissetta

Con decreto 23 dicembre 1977, n. 12765 è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti di:

Bompensiere, rurale ex Celestri;
Butera, rurale ex Minnella;
Gela, nuova istituzione (urbana).

Le istanze documentate dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta entro il termine perentorio del 10 aprile 1978.

(221)

OSPEDALE «A. CARDARELLI» DI CAMPOBASSO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente del servizio di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Campobasso.

(130/S)

OSPEDALE «G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI» DI FORLI'

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(67/S)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(76/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della seconda divisione chirurgica;

un posto di aiuto della divisione otorinolaringoiatrica;

un posto di aiuto della divisione geriatrica;

un posto di assistente del reparto stomatologico;

un posto di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(75/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(66/S)

OSPEDALE « DEL SOLIGO » DI PIEVE DI SOLIGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto-dirigente del servizio di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pieve di Soligo (Treviso).

(72/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia con aggregata sezione per discinetici.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia con aggregata sezione per discinetici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Venezia.

(73/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso a due posti di aiuto della divisione urologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione urologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(74/S)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Copparo (Ferrara).

(68/S)

OSPEDALE « OPERA PIA CASTIGLIONI » DI FORMIGINE

Concorso ad un posto di aiuto capo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formigine (Modena).

(69/S)

OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

Concorso ad un posto di aiuto analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Subiaco (Roma).

(70/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(71/S)

OSPEDALE CIVILE « CONIUGI BERNARDINI » DI PALESTRINA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Pe rulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palestrina (Roma).

(65/S)

OSPEDALE DI BRESSANONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente del servizio immuno-trasfusionale, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di aiuto dirigente di laboratorio, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di ispettore sanitario, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di medicina generale, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

due posti di assistente di chirurgia generale, dei quali un posto è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed un posto agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

un posto di assistente di pediatria, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di cardiologia, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente della sezione infettivi, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di tisiologia, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

due posti di assistente del servizio di radiologia, riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione, dei quali due posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed un posto agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

un posto di assistente di laboratorio, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente del centro trasfusionale, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di geriatria, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 175, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20, e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bressanone (Bolzano).

(77/S)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1977, n. 38.

Note di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1977 per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale della *Regione n.* 21 *del* 16 *novembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1977 n. 39.

Interventi regionali per manifestazioni ed attività sportive e per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti ed attrezzature sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 16 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro degli obiettivi previsti dall'art. 4 dello statuto, la regione Molise favorisce manifestazioni ed attività rivolte ad incrementare e consolidare lo sport come servizio sociale ed assicura interventi diretti all'espansione ed al rinnovamento delle attrezzature e dei servizi sportivi di interesse regionale.

Allo scopo di coordinare, in un quadro di programmazione, gli interventi regionali nel settore, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di impianti sportivi nel territorio della regione Molise.

La giunta regionale determina le tipologie edilizie e tecniche improntate a criteri di funzionalità ed economicità per le diverse categorie di impianti sportivi, da mettere a disposizione dei soggetti interessati agli interventi di cui al precedente comma.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione interviene mediante:

a) la concessione di garanzia a favore delle province, dei comuni e dei consorzi tra enti locali e comunità montane per l'ammontare dei mutui contratti per la costruzione (ivi compresa l'acquisizione dell'area) l'ampliamento od il miglioramento di impianti sportivi nella misura del 50 % della spesa e con l'erogazione di un contributo in conto capitale per il restante 50 % della spesa stessa.

Il contributo in conto capitale è concesso nella misura massima del 60 % della spesa nei casi in cui la Regione non interviene per concedere la garanzia sui mutui e il contributo di cui alla successiva lettera *e*);

b) la concessione di contributi *una tantum* a favore degli enti di cui alla precedente lettera *a*) a titolo di concorso nella spesa per la gestione di impianti sportivi e per acquisto di attrezzature, anche di quelli appartenenti ad istituzioni, associazioni e sodalizi sportivi regolarmente costituiti, pur se privi di personalità giuridica;

c) la concessione di contributi a favore di enti, istituzioni, associazioni, sodalizi per manifestazioni sportive dilettantistiche di rilevante interesse;

d) la concessione di contributi a favore di associazioni e società, anche se prive di personalità giuridica, che assumono nei propri fini istituzionali la pratica dello sport dilettantistico e di servizio sociale, e lo svolgimento di attività sportive per l'impiego del tempo libero;

e) la concessione a favore degli enti di cui al punto *a*) di un contributo annuo, in ragione del 2 % a titolo di concorso nella copertura degli interessi sugli importi dei mutui contratti.

Art. 3.

I contributi previsti dall'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, per la costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere destinate allo svolgimento di attività sportive di cui alla lettera *a*), art. 2 della stessa legge regionale, sono concessi solo in casi eccezionali e per particolari motivi.

Art. 4.

Per essere ammessi al beneficio di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 ed a quelli di cui al precedente art. 3, gli enti interessati devono produrre istanza all'assessorato regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dai seguenti documenti:

a) progetto generale di massima dell'opera con il parere del servizio impianti sportivi del CONI;

b) preventivo di spesa;

c) relazione illustrativa dalla quale risultino i dati sulla popolazione, sugli insediamenti residenziali e produttivi esistenti nell'ambito del territorio su cui l'ente esercita la sua competenza, sui servizi esistenti, sui fabbisogni sociali in materia sportiva e ricreativa, sulla localizzazione dell'impianto richiesto e sul regime urbanistico dell'area individuata.

Per i programmi pluriennali successivi al primo, le istanze devono essere prodotte dagli enti interessati entro due mesi dalla scadenza del precedente programma.

Art. 5.

Entro un mese dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, la giunta regionale, dopo aver sentito il parere della commissione consultiva prevista dal successivo art. 10, formula, sulla base delle istanze pervenute, il programma pluriennale degli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Successivamente la giunta regionale determina le concessioni di garanzia e l'ammissione degli enti al beneficio del contributo in conto capitale nei limiti delle disponibilità risultanti nei corrispondenti capitoli di spesa.

Per gli interventi relativi all'acquisto dell'area occorrente per gli impianti sportivi valgono le norme che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche.

L'approvazione dei progetti da parte della giunta regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza, agli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Art. 6.

Gli enti interessati, pena la revoca della concessione, sono tenuti a presentare entro i tre mesi successivi alla data di notifica del provvedimento di cui al comma secondo dell'art. 4:

a) il progetto esecutivo dell'opera debitamente approvato in conformità della normativa vigente e vistato dal servizio impianti sportivi del CONI;

b) l'adesione alla concessione del prestito occorrente da parte dell'istituto per il credito sportivo o di altro istituto finanziatore.

Art. 7.

Il contributo verrà erogato nel modo seguente:

a) un primo acconto nella misura del 40 % dell'importo approvato a presentazione del contratto d'appalto e del verbale di consegna;

b) un secondo acconto, sempre del 40 %, a presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del sessanta per cento dei lavori.

Il saldo verrà corrisposto ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

L'erogazione degli acconti di cui sopra verrà effettuata dalla giunta regionale.

Art. 8.

L'utilizzazione degli impianti ammessi ai benefici previsti dall'art. 2 della presente legge, dovrà essere garantita a tutte le associazioni sportive, nonchè a gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito comunale e consorziale ove gli impianti stessi hanno sede.

A tale scopo l'ente beneficiario adotterà apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assessorato regionale per l'attività sportiva.

E' fatto assoluto divieto, senza l'autorizzazione del comune in cui è ubicato l'impianto, di alienare, dare in locazione o utilizzare per finalità diverse da quelle sportive gli impianti ammessi ai contributi previsti dalla presente legge.

La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la revoca dei benefici concessi, con conseguente obbligo di rimborso delle somme erogate.

Art. 9.

I contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 sono concessi annualmente dalla giunta regionale, di intesa con la competente commissione consiliare, su domanda degli interessati, corredata da un dettagliato preventivo di spesa nonchè da una relazione che illustri le particolari finalità della iniziativa, da presentarsi entro il mese di febbraio, dopo aver sentito il parere della commissione consultiva di cui al successivo art. 10.

I contributi previsti dal presente articolo non possono superare il 50 % della spesa ritenuta ammissibile e comunque il limite di lire 10 milioni.

L'erogazione di tali contributi è subordinata alla dimostrazione della spesa sostenuta e risultante da formale dichiarazione del rappresentante dell'ente beneficiario.

Art. 10.

E' costituita una commissione consultiva con decreto del presidente della giunta, composta:

a) dal presidente della giunta, o dall'assessore da lui delegato, che la presiede;

b) dal delegato regionale del CONI;

c) dai presidenti dei comitati provinciali del CONI;

d) da un rappresentante regionale per ciascuno degli enti di promozione sportiva;

e) da cinque sindaci, designati dal consiglio regionale, con voto limitato a tre;

f) da tre presidenti di comunità montane, designati dal consiglio regionale, con voto limitato;

g) dai presidenti delle due province o assessori delegati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dall'assessore competente.

Art. 11.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il CONI e l'istituto per il credito sportivo diretta a provvedere:

1) all'impiego da parte dell'istituto per il credito sportivo di concedere mutui decennali per complessivi 2 miliardi in tre anni così ripartiti:

1977	lire 1 miliardo
1978	» 500 milioni
1979	» 500 milioni

tali mutui saranno concessi agli enti locali beneficiari delle provvidenze regionali;

2) alla possibilità da parte dell'istituto per il credito sportivo di concedere contributi sugli interessi, varianti dallo 0,50 % al 3 % secondo il tipo di impianto da costruire;

3) alla fornitura di consulenza tecnica da parte del CONI all'amministrazione regionale, ai fini della programmazione degli interventi, ed a province, comuni e consorzi tra enti locali, per la scelta delle aree e la progettazione degli impianti;

4) alla concessione da parte della Regione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 12.

Le domande previste dal precedente art. 9 possono essere presentate, nella prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 13.

Ai finanziamenti degli oneri derivanti dall'applicazione dei benefici di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della presente legge, si farà fronte con quota parte del contributo statale previsto dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le provvidenze di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 2 della presente legge saranno finanziate con quota parte del contributo statale previsto dall'art. 8 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, calcolati per l'anno 1977 in L. 250.000.000, sarà provveduto con le variazioni da apportare nello stato di previsione della spesa 1977, mediante l'iscrizione dei seguenti nuovi capitoli con le dotazioni di competenza e di cassa a fianco di ciascuno indicato:

1) Cap. 811. — Contributo in conto capitale a favore delle province, dei comuni e dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi (art. 2, lettera *a*):

stanziamento di competenza	L. 200.000.000
dotazione di cassa	» 200.000.000

2) Cap. 812. — Contributi *una tantum* a favore degli enti locali, istituzioni, associazioni e sodalizi sportivi a titolo di concorso nella spesa per la gestione di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature, anche di quelli appartenenti a istituzioni, associazioni e sodalizi sportivi regolarmente costituiti, pur se privi di personalità giuridica (art. 2, lettera *b*):

stanziamento di competenza	L. 25.000.000
dotazione di cassa	» 25.000.000

3) Cap. 813. — Contributo a favore di enti, istituzioni e sodalizi per manifestazioni sportive dilettantistiche di rilevante interesse (art. 2, lettera *c*):

stanziamento di competenza	L. 11.000.000
dotazione di cassa	» 11.000.000

4) Cap. 814. — Contributi a favore di associazioni e società per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche e per l'impiego del tempo libero (art. 2, lettera *d*):

stanziamento di competenza	L. 11.000.000
dotazione di cassa	» 11.000.000

5) Cap. 815. — Contributo a favore delle province, di comuni e loro consorzi, delle comunità montane a titolo di concorso nella copertura degli interessi sui mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento degli impianti sportivi (art. 2, lettera *e*):

stanziamento di competenza	L. 1.000.000
dotazione di cassa	» 1.000.000

6) Cap. 816. — Fondo di garanzia a favore delle province, dei comuni e dei consorzi tra enti locali e comunità montane per l'ammortamento dei mutui da contrarsi per l'esecuzione di opere e l'acquisizione di aree previste dalla lettera *a*) dell'art. 2 della presente legge:

stanziamento di competenza	L. 2.000.000
dotazione di cassa	» 500.000

Il fondo iscritto al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa, oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso (spese di intervento per funzioni normali), viene ridotto di stanziamento di competenza per lire 200 milioni e di dotazione di cassa per lire 200 milioni.

Alla dotazione di competenza dei nuovi capitoli di spesa 812, 813, 814, 815 e 816 di cui al terzo comma del presente articolo pari a L. 50.000.000 si provvede con la riduzione degli stanziamenti di competenza dei capitoli di spesa sottoindicati:

Cap. 130. — Spese postali e telegrafiche	L. 5.000.000
Cap. 370. — Spese per il conferimento di incarico speciale a soggetti estranei della Regione aventi particolari competenze professionali od organizzativa	» 10.000.000
Cap. 410. — Spese per compensi ed oneri per studi relativi alla soluzione di particolari problemi generali della finanza	» 5.000.000
Cap. 600. — Spese per meccanizzazione dei servizi amministrativi, contabili e di gestione di bilancio	» 20.000.000
Cap. 2580. — Fondo di riserva per spese impreviste	» 10.000.000

Alla dotazione di cassa dei citati nuovi capitoli 811, 812, 813, 814, 815 e 816 pari a L 248.500.000 si provvede con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 2595.

Per le necessità degli esercizi successivi, con legge di bilancio, sarà determinata in cifra concreta l'ammontare della spesa annuale da farsi a carico della Regione.

Art. 14.

Le somme costituite in garanzia sono prelevate da un apposito capitolo di spesa del bilancio regionale.

Con provvedimento della giunta regionale sarà costituito un comitato amministrativo del fondo regionale di garanzia che:

istruisce le domande degli enti tendenti ad ottenere la garanzia fidejussoria di cui alla presente legge;

sottopone i risultati dell'istruttoria alla giunta regionale che concede formalmente la garanzia fidejussoria;

amministra il «fondo per la concessione di garanzie fidejussorie per la stipulazione di mutui e prestiti previsti dalla presente legge nonchè da leggi statali»;

sottopone all'approvazione della giunta regionale gli atti necessari per la determinazione delle azioni da intraprendere nei confronti del debitore garantito ove sia chiamato a rispondere la fidejussione prestata nonchè gli atti per il pagamento di quanto dovuto;

esegue per quanto sopra gli atti amministrativi della giunta regionale. Il comitato amministrativo del fondo, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, si avvarrà di personale degli uffici regionali, secondo quanto disposto dalla giunta regionale.

La situazione finanziaria del fondo regionale di garanzia, anche per quanto concerne la gestione delle fidejussioni previste dalla presente legge, sarà allegata ogni anno al conto consuntivo della Regione.

Art. 15.

La legge regionale 5 dicembre 1972, n. 7, è abrogata.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 9 novembre 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1977, n. 40.

Norme per l'organizzazione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 16 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione

L'ente regionale di sviluppo per il Molise, istituito con l'art. 6 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, svolge i compiti e le funzioni stabiliti dalla presente legge, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 30 aprile 1976, n. 386, per l'attuazione della politica di programmazione regionale.

L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha competenza sull'intero territorio regionale ed ha sede in Campobasso.

Art. 2.

Finalità generali

L'ente, strumento tecnico-operativo della Regione, attua, nel quadro della programmazione nazionale della politica agricola comunitaria, gli indirizzi di politica agraria della Regione, svolge le attività dirette a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura regionale ed il miglioramento del reddito e delle condizioni di vita della popolazione agricola, assicura la partecipazione delle categorie agricole al processo di rinnovamento dell'agricoltura, collabora con le comunità montane, gli enti territoriali, le organizzazioni e le associazioni operanti nel settore agricolo, e favorisce le attività dei singoli imprenditori agricoli.

Art. 3.

Compiti e funzioni

Per il conseguimento delle finalità nel precedente articolo l'ente provvede:

a) all'attuazione del piano di sviluppo agricolo regionale e dei piani di sviluppo zonali approvati dalla Regione;

b) all'esecuzione dei piani e programmi riguardanti il miglioramento delle strutture fondiarie ed agrarie, anche per conto delle comunità montane, degli enti locali e degli altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura, nonchè a prestare a richiesta degli stessi, consulenza ed assistenza;

c) alla realizzazione diretta, ove siano carenti le iniziative di carattere associativo, di impianti per la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, ed alla loro gestione nella fase di avviamento, per il periodo massimo di cinque anni;

d) alla gestione diretta di impianti ed attrezzature realizzati da cooperative o da altri organismi associativi, in caso di gravi difficoltà o dissesto degli organismi interessati. In ogni caso la gestione dovrà essere affidata o riaffidata ai produttori associati entro il termine di cinque anni;

e) alla prestazione di assistenza economica e finanziaria ai produttori singoli ed associati, con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli, anche mediante anticipazioni di capitale, prestazione di garanzie fidejussorie e partecipazioni azionarie, con i fondi che allo scopo sono assegnati dallo Stato e dalla Regione;

f) allo svolgimento delle attività di assistenza tecnica per l'orientamento produttivo delle imprese agricole singole ed associate, anche mediante creazioni di centri dimostrativi;

g) all'attuazione di programmi organici, in collaborazione con istituti di istruzione di ogni ordine e grado, destinati a favorire la sperimentazione e la dimostrazione delle tecniche agricole più redditizie;

h) alla realizzazione di infrastrutture agricole;

i) alla promozione ed allo sviluppo delle cooperative agricole e delle altre forme associative, anche assumendo quote di partecipazione in società di interesse agricolo;

l) all'organizzazione dei servizi occorrenti per la piena e diffusa applicazione delle direttive comunitarie e delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352;

m) ad esercitare le funzioni di organismo fondiario ai sensi e per gli effetti della predetta legge 9 maggio 1975, n. 153 e delle leggi regionali di attuazione delle direttive comunitarie;

n) ad eseguire gli interventi riservati agli enti di sviluppo dalle leggi 14 luglio 1965, n. 901 e 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni e integrazioni;

o) ad esercitare le funzioni previste dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

p) all'elaborazione di studi e proposte di piani e programmi intesi a valorizzare le risorse agricole del territorio regionale;

q) alla formulazione ed esecuzione di programmi articolati per la difesa del suolo, la ricomposizione fondiaria e l'utilizzazione delle risorse idriche;

r) alla formulazione di interventi destinati a conseguire lo adeguamento delle strutture agricole, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, e alla promozione ed attuazione di interventi per la valorizzazione delle risorse agroturistiche della Regione;

s) alla predisposizione di programmi organici, regionali e zonali per l'estensione ed il consolidamento delle imprese coltivatrici singole ed associate, in applicazione della legge n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di altri provvedimenti comunitari; nazionali e regionali.

L'ente, inoltre, promuove ed attua ogni altra attività diretta al conseguimento delle finalità istitutive e quelle ad esso demandate da leggi e direttive regionali, ed espleta ogni altra funzione attribuitagli dalla legge 30 aprile 1976, n. 386.

Le gestioni dirette di impianti ed attrezzature da parte dell'ente regionale di sviluppo per il Molise sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti.

I consorzi di cooperative agricole che producono beni e servizi di interesse comune ai propri soci sono ammessi a beneficiare dell'assistenza tecnica, amministrativa, economica e finanziaria dell'ente, nonchè dei contributi previsti per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti, per il credito di esercizio e per le spese di gestione.

L'ente, nella sua attività di studio e di predisposizione di interventi organici per programmi e piani, ricerca e acquisisce il parere delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 4.

Diritto di prelazione sui fondi rivenienti dalle leggi di riforma

I fondi a suo tempo assegnati ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, successivamente riscattati ai sensi dell'art. 1 e seguenti della legge 29 maggio 1967, n. 379 o affrancati ai sensi dell'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, possono essere alienati dagli interessati esclusivamente all'ente regionale di sviluppo agricolo in via prioritaria, oppure a coltivatori diretti confinanti ad altri coltivatori della terra aventi i requisiti previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni.

L'alienante deve comunicare all'ente e ai coltivatori confinanti che intende vendere il podere nonché il prezzo di vendita stabilito, secondo le norme previste dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Il diritto di prelazione da parte dell'ente o dei confinanti deve essere esercitato nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La vendita a coltivatore diretto deve essere autorizzata dall'ente il quale nel caso di più richiedenti opera la scelta in base a valutazione e criteri forniti dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 4, comma sesto, della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Di tale autorizzazione deve essere fatta menzione nell'atto di trasferimento e nella relativa nota di trascrizione agli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Art. 5.

Organi statutari

Sono organi dell'ente:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente;
3) il comitato esecutivo;
4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto dal presidente a da diciotto consiglieri, di cui uno con funzione di vice presidente, ripartiti come segue:

a) nove membri nominati dal consiglio regionale con voto limitato a 2/3 prescelti tra esperti di sviluppo agricolo;

b) otto membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, in proporzione all'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse;

c) un rappresentante del personale dell'ente designato dal personale dipendente in base a procedure che saranno stabilite dalla giunta regionale.

I criteri e le modalità per l'applicazione delle lettere *b*) e *c*) e per l'attribuzione della rappresentanza tra gli organismi professionali e sindacali interessati saranno definiti dal consiglio regionale, su proposta della giunta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

In caso di rinunzia o decadenza di uno o più membri del consiglio di amministrazione la sostituzione avviene con la medesima procedura prevista per la nomina.

Per la validità delle adunanze del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano per oltre tre adunanze consecutive decadono dalla carica.

Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio presenti, in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del presidente.

Art. 7.

Il presidente

Il presidente è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

Il presidente ha la rappresentanza legale e sovrintende al funzionamento dell'ente, convoca, determinandone l'ordine dei lavori, e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.

Il presidente può delegare parte delle sue funzioni al vice presidente.

Il presidente ha, inoltre, facoltà di adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, che vanno sottoposti allo stesso per la ratifica nella sua prima riunione.

Art. 8.

Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente e da cinque consiglieri di amministrazione nominati dal consiglio nella sua prima riunione, di cui due scelti tra i rappresentanti previsti dalla lettera *b*) dell'art. 6.

In caso di rinunzia o decadenza di uno o più membri del comitato esecutivo la sostituzione avviene con le medesime modalità previste per la nomina.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti, composto da cinque membri effettivi e due supplenti, è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Del collegio fanno parte: un rappresentante designato dal Ministero del tesoro e un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura, a norma dell'art. 4 della legge 30 aprile 1976, n. 386, e tre rappresentanti designati dal consiglio regionale con voto limitato ai 2/3. Con separata votazione il consiglio regionale designa due revisori supplenti.

Il presidente del collegio è scelto tra i revisori effettivi designati dal consiglio regionale ed è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni.

Art. 10.

Funzionamento e compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi, e, in via straordinaria, quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri in carica o dal collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell'ente ed adotta le delibere riguardanti:

a) la nomina, nella sua prima riunione, tra i suoi membri, del vice presidente e del comitato esecutivo;

b) il bilancio di previsione e le variazioni che occorre apportare ad esso durante il corso dell'esercizio;

c) il bilancio consuntivo, previa relazione del collegio dei revisori dei conti;

d) le proposte annuali delle iniziative da promuovere e dei provvedimenti da adottare per l'attuazione degli interventi demandati alla competenza dell'ente dalla presente legge, dallo Stato e dalla Regione;

e) il regolamento di amministrazione e di contabilità;

f) le modifiche del regolamento organico del personale;

g) gli atti e contratti di acquisto ed alienazioni dei beni immobili;

h) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

i) lo stare e resistere in giudizio e le relative transazioni;

l) le convenzioni con gli istituti di credito, la stipula di contratti di mutuo e le operazioni di sconto e di cessione di annualità;

m) le convenzioni con enti per l'affidamento e l'assunzione di determinate attività;

n) le accettazioni di eredità, di donazioni e di legati a favore dell'ente;

o) la partecipazione a società per azioni, ad organismi cooperativi ed a loro consorzi;

p) l'istituzione e il funzionamento di commissioni e comitati consultivi;

q) gli atti e contratti con cui si assumono spese per un importo superiore ai cento milioni.

Art. 11.

Compiti del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi e lo svolgimento delle attività deliberati dal consiglio di amministrazione, esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione e delibera sugli atti e contratti che comportino spese di importo non superiore a cento milioni, predispone i bilanci dell'ente e provvede all'amministrazione del personale con l'osservanza delle norme regolamentari.

Le deliberazioni adottate dal comitato esecutivo sono comunicate dal presidente al consiglio di amministrazione nella prima seduta.

Le deliberazioni del comitato esecutivo devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei componenti.

Art. 12.

Compiti del collegio dei revisori dei conti

Al collegio dei revisori dei conti compete:

a) esaminare i bilanci preventivi e consuntivi e predisporre le relazioni che l'accompagnano;

b) controllare la gestione dell'ente;

c) elaborare ogni sei mesi una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente, da portare a conoscenza del consiglio di amministrazione, il quale provvede a trasmetterla, con eventuali osservazioni, al presidente della giunta regionale ed al consiglio regionale.

I revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'ente.

Art. 13.

Direttore generale

Il direttore generale, scelto fra il personale dell'ente stesso o della Regione appartenente a livello direttivo con qualifica parametrale di responsabile di settore, è nominato dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il consiglio di amministrazione, detto incarico ha termine con la cessione della durata in carica del consiglio di amministrazione.

Il direttore generale interviene, con voto consultivo, alle sedute del consiglio e del comitato esecutivo e ne controfirma i verbali con la funzione di segretario.

Dirige, sorveglia e coordina i servizi dell'ente, nel rispetto del regolamento organico e di amministrazione.

Controfirma gli atti e contratti che comportano impegni di spesa.

Al direttore generale compete l'indennità di funzione prevista per il coordinamento di settore del ruolo regionale di cui alle leggi regionali n. 11 e n. 12 del 31 agosto 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14.

Incompatibilità

Le cariche di consigliere di amministrazione e di componente del collegio dei revisori dei conti dell'ente sono incompatibili con quelle di consigliere regionale e provinciale, di sindaco e assessore comunale, di presidente e assessore delle comunità montane.

Le anzidette incompatibilità comportano, qualora intervengono in corso di mandato, la decadenza dalla carica.

Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti non possono rivestire incarichi o svolgere attività per conto di enti, società e imprese che comunque abbiano rapporti d'affari con ente ed effettuano all'ente stesso forniture e prestazioni.

Art. 15.

Controllo sugli atti

La regione Molise esercita le funzioni di vigilanza e tutela sull'ente regionale di sviluppo per il Molise.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, eccettuate quelle di mera esecuzione di atti già approvati, debbono essere trasmesse alla giunta regionale, tramite l'assessore all'agricoltura, entro cinque giorni dalla loro adozione.

Il presidente sottopone all'esame della giunta regionale le deliberazioni riguardanti gli argomenti di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*) e *p*) del precedente art. 10; comma secondo, ed all'esame del consiglio regionale le delibere concernenti gli argomenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 10.

Sono soggette al controllo di merito e diventano esecutive soltanto dopo l'approvazione le delibere concernenti:

a) il bilancio di previsione e relative variazioni;

b) il bilancio consuntivo;

c) le proposte annuali delle iniziative da promuovere e dei provvedimenti da adottare per l'attuazione degli interventi demandati alla competenza dell'ente dalla presente legge, dallo Stato e dalla Regione;

d) il regolamento di amministrazione e contabilità;

e) le modifiche del regolamento organico del personale e della strutturazione degli uffici.

Le deliberazioni non soggette al controllo di merito divengono esecutive se la giunta regionale non ne pronunzia l'annullamento nel termine di giorni venti dal ricevimento con provvedimento motivato, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

L'esecutività, è sospesa se, nel termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale chiede allo ente chiarimenti ed elementi integrativi.

Art. 16.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il consiglio di amministrazione deve provvedere ad approvare, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed, entro il 15 marzo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

I predetti bilanci, unitamente alle relazioni del presidente del collegio dei revisori dei conti, vanno trasmessi, entro dieci giorni dalla loro approvazione, alla giunta regionale.

Le deliberazioni riguardanti le variazioni di bilancio vanno trasmesse alla giunta regionale, entro cinque giorni dalla loro adozione.

Art. 17.

Controllo sostitutivo

La Regione esercita sull'ente le funzioni di vigilanza e tutela e ne coordina le attività con quelle degli altri enti operanti nel settore agricolo e, in particolare con quelle delle province, dei comuni e delle comunità montane, nello svolgimento dei compiti ad essi assegnati, in attuazione del programma di sviluppo dei piani comprensoriali e zonali.

La giunta regionale può disporre, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa, nonchè l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari, quando l'amministrazione dell'ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento, benchè previamente e tempestivamente invitata.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del presidente della giunta regionale:

1) su conforme deliberazione della giunta, in caso di dimissioni della metà dei consiglieri;

2) su conforme deliberazione del consiglio regionale e previa diffida, in caso di accertate gravi deficienze e per irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dello ente.

Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di tre mesi dalla data di notifica del decreto di scioglimento ai componenti del disciolto consiglio.

Art. 18.

Indennità

Al presidente, al vice presidente ed ai componenti del comitato esecutivo è dovuta un'indennità di carica.

Ai consiglieri di amministrazione ed ai componenti il collegio dei revisori dei conti è dovuto un gettone di presenza.

Le indennità di carica ed i gettoni di presenza sono fissati con legge regionale.

Art. 19.

Patrimonio

L'ente ha patrimonio e bilanci propri.

Costituiscono il patrimonio dell'ente:

a) tutti i beni mobili ed immobili che allo stesso sono pervenuti o perverranno dalla ripartizione delle attività e dalle passività del disciolto ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, in attuazione del decreto ministeriale 5 marzo 1970 e della legge 30 aprile 1976, n. 386;

b) la dotazione patrimoniale istituita con l'art. 13 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Alle spese per il funzionamento dell'ente si provvede:

a) con le rendite patrimoniali;

b) con le assegnazioni stanziate dalla Regione;

c) con le entrate derivanti per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie;

d) con i proventi rivenienti dallo svolgimento delle attività e da prestazioni di servizi;

e) con eventuali liberalità disposte da enti pubblici e privati.

Art. 20.

Organizzazione degli uffici e formazione dell'organico

L'organizzazione dell'ente regionale di sviluppo per il Molise è articolata in una sede centrale, nel capoluogo regionale, ed in unità operative decentrate sul territorio regionale, anche con funzioni differenziate per il capoluogo di Isernia.

Le unità operative decentrate saranno determinate con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La dotazione organica per livelli funzionali, compresa quella delle unità operative decentrate, e la strutturazione degli uffici sono specificate nelle tabelle *A* e *A* 1, allegate alla presente legge.

Al fine di assicurare la migliore utilizzazione del personale dell'ente e della Regione, la giunta regionale, d'intesa con l'esecutivo dell'ente, sentiti gli interessati o i rappresentanti sindacali di categoria, può autorizzare comandi di personale alla Regione e viceversa.

Art. 21.

Stato giuridico ed economico del personale

Al personale dell'E.R.S.A.M. è attribuito con decorrenza 1° settembre 1976 lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti della Regione, intendendosi al detto personale estesa la normativa tutta di cui alle leggi regionali n. 11 e n. 12 del 31 agosto 1974, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

Inquadramento del personale

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo organico dell'ente.

L'inquadramento è effettuato in conformità dei criteri di corrispondenza stabiliti nella tabella *B* 3 allegata alla presente legge.

Il diritto all'inquadramento è riconosciuto a favore del personale anche se sia stato collocato a riposo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Modalità per l'inquadramento

L'inquadramento del personale assunto direttamente dallo ente, in servizio alla data del 31 gennaio 1972 e di quello assunto ai sensi della legge n. 482 del 1968 entro il 30 aprile 1976, avviene d'ufficio.

L'inquadramento del personale comandato dagli enti di sviluppo Puglia e Lucania e dall'Ente irrigazione di Puglia, Lucania ed Irpinia, avviene su domanda dell'interessato da presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Riconoscimento dei servizi pregressi

Ai dipendenti inquadrati nel ruolo unico dell'ente le anzianità complessivamente maturate alle dipendenze dei rispettivi enti di provenienza nella corrispondente carriera, così come individuate ai soli fini dell'applicazione della presente norma nella tabella *B* 3 allegata alla presente legge, sono interamente valutate sia agli effetti del passaggio alla seconda qualifica parametrale del livello di appartenenza, sia agli effetti dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti biennali.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo è altresì valutato al 50% il servizio prestato nel Molise per il cessato ente di sviluppo Puglia, Lucania e Molise.

L'anzianità di servizio maturato in carriere inferiori è invece valutata, ai soli fini dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici, nella misura di 3/4, mentre il servizio non di ruolo di tali carriere, comunque prestato e ancorchè non continuativo, è agli stessi fini valutato nella misura della metà della sua effettiva durata.

Art. 25.

Operai specializzati

Il personale che nel cessato ordinamento rivestiva la qualifica di « operaio specializzato », è inquadrato nel livello esecutivo, in un ruolo unico ad esaurimento.

Art. 26.

Inquadramento di altro personale comunque in servizio

E' a domanda inquadrato il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato utilizzato, per un periodo continuativo superiore a tre mesi e presti ancora servizio, con rapporto giornaliero presso l'ente o mediante convenzioni, nonchè quello in servizio presso le cooperative per lo espletamento dei compiti di assistenza tecnica ed amministrativa con oneri, anche parziali, a carico dell'ente stesso, e i tirocinanti presso le cooperative assistite dall'ente.

L'inquadramento del personale di cui al comma precedente decorrerà, ai fini giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Modalità di inquadramento del personale di cui all'art. 26

Per il personale di cui all'articolo precedente, l'inquadramento avverrà al livello funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni svolte limitatamente ai livelli di concetto, esecutivo ed ausiliario ed è subordinato al superamento di una prova di esame scritta, grafica o pratica e di una prova orale da svolgersi con le modalità che saranno determinate dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

La commissione giudicatrice, nominata dalla giunta regionale, sarà composta così come previsto dalle leggi regionali 31 agosto 1974, n. 11 e n. 12.

In caso di esito negativo della prova di cui al primo comma, l'inquadramento è effettuato al livello funzionale immediatamente inferiore.

Art. 28.

Commissione per l'inquadramento

All'inquadramento del personale dell'ente provvede la commissione prevista dalla legge regionale 31 agosto 1974, n. 11 e numero 12.

Art. 29.

Provvedimento di inquadramento

L'inquadramento è disposto con provvedimento dell'amministrazione dell'ente sulla base delle risultanze della commissione di cui all'articolo precedente e comunicato personalmente al dipendente.

In tale provvedimento dovranno essere specificatamente e separatamente indicati:

il livello funzionale di inquadramento;

la retribuzione mensile ed annua lorda;

l'anzianità riconosciuta nel ruolo dell'ente;

l'ufficio o il settore dell'ente cui il dipendente è provvisoriamente assegnato.

Avverso il provvedimento di inquadramento è ammessa opposizione da presentarsi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'amministrazione dell'ente, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Entro sessanta giorni l'amministrazione dell'ente decide sull'opposizione, sentita la commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 30.

Benefici combattentistici

Al personale dell'ente sono estesi, in quanto applicabili, benefici in materia di benemerenze belliche e patriottiche, previsti dalle disposizioni in vigore per i dipendenti civili dello Stato.

Resta fermo l'anticipato collocamento a riposo con i benefici dell'art 8 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per i dipendenti ex combattenti ed assimilati secondo i contingenti a suo tempo stabiliti dal cessato ente di sviluppo in Puglia e Lucania, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n 261, e della relativa legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

Art. 31.

Conservazione dei trattamenti di miglior favore

Qualora il trattamento economico da attribuirsi ai sensi degli articoli precedenti dovesse risultare inferiore a quello complessivamente in precedenza goduto, escludendo dal computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità di trasferta e ogni altro emolumento avente carattere di aleatorietà, quando non sia possibile attribuire la classe di stipendio successiva, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare un trattamento economico di importo pari o immediatamente superiore a quello di godimento.

Art. 32.

Trattamento di previdenza e quiescenza opzione

E' fatto salvo il diritto di opzione fra i diversi trattamenti di previdenza e quiescenza per il personale che già risulti iscritto a istituti diversi rispetto a quelli previsti nelle leggi regionali n. 11 e n 12 del 31 agosto 1974.

Art. 33.

Conservazione fondo di previdenza

Il « Fondo di previdenza », in godimento del personale proveniente dal cessato ente di sviluppo in Puglia e Lucania è conservato limitatamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed inquadrato ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 34.

Norme finanziarie

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi che saranno assegnati alla regione Molise con il riparto delle somme stanziate con la legge 30 aprile 1976, n 386, e successivi provvedimenti legislativi; e con assegnazioni regionali.

Alle spese per la realizzazione di opere, l'esecuzione di interventi e lo svolgimento di attività disposti dalla Regione si farà fronte con appositi finanziamenti regionali.

La giunta regionale, nell'autorizzare gli interventi, stabilirà anche le modalità per l'erogazione dei fondi.

Art. 35.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme contenute nel decreto ministeriale 5 marzo 1970 e nella legge 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 36

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 9 novembre 1977

D AIMMO

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA PER LIVELLI E QUALIFICHE

RUOLO UNICO

LIVELLO	AMMINISTRATIVI				TECNICI				Totale
	Qualifica	Dotazione organica	In servizio	Differenza	Qualifica	Dotazione organica	In servizio	Differenza	
Ausiliario	Qualificati e specializzati	5	2	+ 3	Qualificati e specializzati	1	—	+ 1	6
Esecutivo	Operatori e collaboratori	17	12	+ 5	Operatori e collaboratori	9	3	+ 6	26
Concetto	Istruttori e consiglieri	37	28	+ 9	Istruttori e consiglieri:				
					Edile	24	13	+11	78
					Agr.	17	11	+ 6	
Direttivo	Responsabile di ufficio e responsabile di settore	6	—	+ 6	Responsabile di ufficio e responsabile di settore:				
					Edile	17	—	+17	26
					Agr.	3	1	+ 2	
	Totali	65	42	+23	Totali	71	28	+43	136

Nel livello esecutivo, sul numero complessivo di 17 unità amministrative, 10 svolgono compiti di dattilografia.

RUOLO ESECUTIVO

LIVELLO	Qualifica	Dotazione organica	In servizio
Esecutivo	Operatori e collaboratori	7	7
	Totali . . .	7	7

Direzione generale. TABELLA *A* 1

Unità operative decentrate.

Unità organiche di sede per:

	Settori
L'organizzazione, l'amministrazione e la ragioneria	Amministrazione Ragioneria e contabilità Gestioni speciali
Lo sviluppo delle strutture agricole e della cooperazione	Strutture agricole Cooperazione Direttive comunitarie Sviluppo zootecnia
La progettazione e l'esecuzione lavori	Progettazione ed esecuzione lavori Amministrazione lavori

TABELLA *B* 1

LIVELLI FUNZIONALI - QUALIFICHE PARAMETRICHE E SVILUPPO ECONOMICO

Valore punto parametrico L. 12.000

LIVELLO	QUALIFICA	FASCE PARAMETRICHE			Sviluppo orizzontale per ogni livello
		Parametro iniziale	Parametro dopo 2 anni	Sviluppo verticale	
Direttivo . .	Responsabile settore	300	340	dopo 10 anni	dopo 2 anni di servizio 2,50% dopo 3 anni di servizio 2,50% + 20% (1ª classe) = 22,50% dopo 4 anni di servizio 25% dopo 6 anni di servizio 27,50% dopo 8 anni di servizio 30% + 15% (2ª classe) = 45% dopo 10 anni di servizio 47,50% dopo 12 anni di servizio 50% dopo 14 anni di servizio 52,50% dopo 16 anni di servizio 55% dopo 18 anni di servizio 57,50% dopo 20 anni di servizio 60% + 12,50% (3ª classe) = 72,50% dopo 22 anni di servizio 75% dopo 24 anni di servizio 77,50% dopo 26 anni di servizio 80% dopo 28 anni di servizio 82,50% dopo 30 anni di servizio 85% dopo 32 anni di servizio 87,50% dopo 34 anni di servizio 90% dopo 36 anni di servizio 92,50% dopo 38 anni di servizio 95% dopo 40 anni di servizio 97,50%
	Responsabile ufficio	220	280	iniziale	
Concetto .	Consigliere	220	280	dopo 10 anni	
	Istruttore	175	220	iniziale	
Esecutivo . .	Collaboratore	175	220	dopo 10 anni	
	Operatore	140	170	iniziale	
Ausiliario . .	Ausiliario specializzato	140	170	dopo 10 anni	
	Ausiliario qualificato	130	140	iniziale	

Il servizio prestato nella qualifica parametrale inferiore dello stesso livello è riconosciuto e valutato per intero all'atto del passaggio al parametro superiore ai fini dello sviluppo economico orizzontale.

I parametri iniziali previsti dalla tabella *B* 1 per le qualifiche di responsabile di settore, di consigliere, di collaboratore, di ausiliario specializzato valgono soltanto per il primo inquadramento e sono attribuiti ai dipendenti dei rispettivi livelli in possesso dei requisiti prescritti dalla tabella *B* 3 allegata al presente regolamento.

TABELLA *B* 2

LIVELLO DIRETTIVO

DIPLOMA DI LAUREA

Mansioni

Il personale di tale livello esercita le funzioni che gli sono attribuite da leggi e regolamenti, in particolare coadiuva l'amministrazione dell'ente nello svolgimento dell'azione amministrativa secondo i programmi di lavoro elaborati con il direttore generale, proponendo l'adozione di provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da esso dipendenti, su cui esercita attività di propulsione, vigilanza e controllo al fine di garantirne la legalità, l'imparzialità e la corrispondenza di pubblico interesse; adotta i provvedimenti di sua competenza, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, svolge funzioni di studio, ricerca e progettazione, partecipa ad organi collegiali operanti nell'ambito dell'amministrazione nei casi stabiliti dalla legge, rappresenta l'ente e cura gli interessi presso gli organismi con partecipazione dell'ente stesso.

LIVELLO DI CONCETTO

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Mansioni

Il personale di tale livello, nell'ambito dell'unità organizzativa di cui fa parte, svolge mansioni tecnico-amministrative e contabili inerenti al procedimento istruttorio, di formazione e di esecuzione di atti di superiore competenza; svolge, altresì, attività di ricerca e documentazione; partecipa a commissioni, comitati ed altri organi collegiali operanti nella amministrazione dell'ente, salvo che la partecipazione ai medesimi sia riservata a personale di livello superiore.

LIVELLO ESECUTIVO

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE

Mansioni

Il personale di tale livello, svolge mansioni di collaboratore tecnico-contabile ed amministrativa, aventi natura strumentale rispetto alle mansioni proprie del personale dei livelli superiori, disimpegna mansioni di dattilografia; svolge altresì mansioni di operatore telefonico e di addetto alla conduzione di autoveicoli.

Per gli operatori telefonici e per gli autisti si prescinde, nella fase di primo inquadramento, dal titolo di studio richiesto.

LIVELLO AUSILIARIO

DIPLOMA DI SCUOLA DELL'OBBLIGO

Mansioni

Il personale di tale livello svolge mansioni prevalentemente manuali caratterizzate da particolare perizia acquisita mediante esperienza e formazione specialistica e mansioni di vigilanza e custodia.

TABELLA *B* 3

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA RUOLI E CARRIERE DEGLI ORDINAMENTI PREESISTENTI E LIVELLI E QUALIFICHE DEL NUOVO ORDINAMENTO.

LIVELLO DIRETTIVO

Responsabile di settore

Funzioni statali e di enti pubblici, qualifiche equiparate ed equiparabili perchè in possesso di un'anzianità di servizio di ruolo nella carriera direttiva di almeno dieci anni. Tale anzianità è ridotta ad anni nove per il personale tecnico.

Responsabile di ufficio

Tutto il rimanente personale delle carriere direttive dello Stato e di enti pubblici, qualifiche equiparate ed equiparabili.

LIVELLO DI CONCETTO

Consigliere

Impiegati di concetto dello Stato e di enti pubblici, qualifiche equiparate ed equiparabili purchè in possesso di una anzianità di servizio di ruolo nella carriera di concetto di almeno dieci anni. Tale anzianità è ridotta ad anni nove per il personale tecnico.

Istruttore

Tutto il rimanente personale della carriera di concetto dello Stato e di enti pubblici e qualifiche equiparate ed equiparabili.

LIVELLO ESECUTIVO

Collaboratore

Impiegati esecutivi dello Stato e di enti pubblici, qualifiche equiparate ed equiparabili purchè in possesso di anzianità di ruolo nella carriera esecutiva di almeno dieci anni. Tale anzianità è ridotta ad anni nove per il personale tecnico.

Operatore

Tutto il rimanente personale della carriera esecutiva dello Stato e degli enti pubblici, qualifiche equiparate ed equiparabili, nonchè centralinisti ed autisti.

LIVELLO AUSILIARIO

Ausiliario specializzato

Personale della carriera ausiliaria e personale operaio dello Stato e di enti pubblici, qualifiche equiparate ed equiparabili purchè in possesso di anzianità di servizio di ruolo nella carriera di appartenenza di almeno dieci anni. Tale anzianità è ridotta ad anni nove per il personale tecnico.

Ausiliario qualificato

Tutto il personale della carriera ausiliaria ed il rimanente personale operaio dello Stato e di enti pubblici, qualifiche equiparate ed equiparabili.

(13344)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100780130)